

calendarizzata, fino al 2024, di 368 provvedimenti ordinativi di soppressione, ovvero di riorganizzazione di comandi enti, reparti, strutture, delle Aree territoriali, logistiche, operative e della formazione delle Forze armate, secondo quanto previsto dagli articoli 2188-bis, 2188-ter, 2188-quater e 2188 quinquies del Codice dell'ordinamento militare;

Tenuta presente

la necessità, in condizioni di conseguita stabilità ordinativa, di dare compiuta attuazione dell'articolo 967 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a mente del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione,.... I contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza e ai livelli, , sono ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché nei profili professionali e nelle fasce retributive.”*;

Precisato



che la distribuzione delle dotazioni organiche su base regionale definite dal presente provvedimento, stante la strutturale transitorietà dello stesso, non costituisce vincolo per la inevitabile costante mutevolezza ordinativa di medio e lungo periodo determinata dall'attuazione del programma di rimodulazione in riduzione previsto dalle citate disposizioni del Codice dell'ordinamento militare;

Sentite

le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta

ART.1

1. Le dotazioni organiche delle Aree funzionali del personale civile, nonché dei professori e dei ricercatori del Ministero della difesa, individuate dalla Tabella 1, allegata al comma 1 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 citato in premessa, sono distribuite su base regionale secondo quanto determinato dall'allegata Tabella A, quadri 1, 1-bis e 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO